



s.c. *Provveditorato*
atti n. 1.6.03\151-2015

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO, PER TRENTASEI MESI, COD. CIG. 62361612DB

QUESITI E RISPOSTE

Domanda n. 6:

..”Attribuire 40 punti dell’offerta economica in base a scale predeterminate di percentuali provvigionali per il Broker prevedendo di assegnare il massimo punteggio a fronte di provvigioni non superiori allo 0,29 % sul premio della polizza RCTO (ben 38 punti) e non superiori allo 0,99% sui premi di tutte le altre polizze diverse da RCTO (2 punti) determina, di fatto, un effetto distorsivo nel rapporto tra la sostenibilità dei ricavi destinati al Consulente selezionato per effetto di tale punteggio e la qualità del servizio proposto erogabile unicamente grazie alle suddette finanze, senza garantire alcun effetto di economicità per la stazione appaltante (il “prezzo”, come recentemente ribadito dal TAR Veneto 612/2014 del 12 maggio scorso, è “*neutro in quanto forma e compone, in quota parte, il premio assicurativo, ma non incide sulla quantificazione dello stesso, essendo già prevista all’origine la remunerazione dell’attività di intermediazione a prescindere dalla circostanza che tali somme siano destinate totalmente all’agente o ripartite tra l’agente e il broker. Il compenso per il broker, quindi, non costituisce un maggior costo per l’assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce “provvigioni” che andranno, poi, ripartite tra il broker e l’agente della compagnia*” (cfr. TAR Veneto, I, 6.5.2009 n. 1368).

La *lex specialis*, pertanto, induce i Brokers concorrenti, unicamente per il meccanismo adottato in gara, a presentare valori provvigionali corrispondenti al punteggio più elevato: in pratica, tutti i partecipanti potranno garantirsi i 40 punti disponibili annullando di fatto l’incidenza dell’offerta economica nel processo di gara che verrà perciò aggiudicata unicamente in base ai 60 punti riservati all’offerta tecnica. Si richiama, sul tema, il parere di precontenzioso n. 1 del 29/07/2014 dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione) il quale, a sua volta, richiama la determinazione dell’ex A.V.C.P. n. 2 del 13 marzo 2013, nella quale si evidenzia come la prassi consolidata di remunerare il lavoro dell’intermediario sulla base di una percentuale dei premi futuri di assicurazione, a carico delle Imprese assicuratrici, appare idonea ad alterare i corretti meccanismi dell’evidenza pubblica.

Al punto 4.3 della predetta determinazione si legge: “*Si è osservato che in numerose gare le stazioni appaltanti, in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tendono a valutare l’offerta economica sulla base di formule a punteggio assoluto, ponendo soglie inferiori e superiori per la percentuale della commissione richiesta. Ad esempio, si assegna il punteggio massimo se la commissione richiesta è pari o inferiore alla soglia prefissata, un punteggio pari a zero se la commissione è pari o superiore alla soglia massima prevista. Di regola, in gare siffatte, si osserva la tendenza di tutti gli operatori economici concorrenti ad offrire un prezzo allineato sul valore sufficiente ad ottenere punteggio massimo. Criteri di valutazione dell’offerta economica basati sul punteggio assoluto con una soglia prefissata finiscono, dunque, con l’allineare le offerte economiche e, quindi, con lo svilire completamente la componente di prezzo nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Peraltro, poiché tutti gli operatori economici appaiono in grado di offrire il prezzo minimo indicato dalla stazione appaltante, si può dedurre che la stessa avrebbe potuto ottenere sconti maggiori rispetto a quelli prefissati.*”

Per le considerazioni sopra riportate e nello spirito di massima collaborazione, invitiamo, quindi, la Vostra Spettabile Azienda a rivedere l’impostazione dell’offerta economica affinché il prezzo risponda più ad esigenze di trasparenza ed adeguatezza rispetto a quanto abitualmente concesso dal mercato, rispetto alla



rilevanza attualmente ed immotivatamente attribuita tramite l'attuale procedura.

A tale proposito Vi suggeriamo di verificare quanto disposto dalla Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 art. 67 commi 1 e 2 che, a nostro avviso e per la specificità del servizio di brokeraggio assicurativo nonché per gli aspetti specificatamente posti alla Vostra attenzione, risponde pienamente alla necessità sopra evidenziate. In sintesi la norma prevede quanto segue: *1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all'articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Omissis..... L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (soluzione che emerge dall'attuale impostazione risultante però, contrariamente a quella qui proposta, in antitesi rispetto alle determinazioni di A.V.C.P. prima ed A.N.A.C. poi).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, che hanno unicamente lo scopo di contribuire al buon andamento della procedura di gara, invitiamo, quindi, la Vostra Spettabile Azienda a rivedere l'impostazione dell'offerta economica affinché la competizione tra i concorrenti possa essere attivata a condizioni adeguate e di mercato rispetto al livello di professionalità e competenza richiesta.

Risposta:

in considerazione delle valutazioni sopra esposte si dichiara quanto segue:

- l'attribuzione del punteggio all'offerta economica, sulla base di predeterminate percentuali provvigionali, risponde all'esigenza di consentire un'adeguata valutazione del rapporto qualità/prezzo dell'offerta, elemento essenziale nella procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (anche in Direttiva n. 2014/24/UE), a prescindere dalla "neutralità" del costo per l'assicurato.
- la specifica previsione di diversi scaglioni percentuali, in luogo di una unica classe di punteggio, è stata peraltro ritenuta idonea ad evitare potenziali effetti distorsivi, prevenendo a monte possibili "allineamenti" generalizzati delle offerte economiche e, allo stesso tempo, consentendo l'adeguata ponderazione dei fattori idonei a determinare l'aggiudicazione, in conformità ai principi di trasparenza ed imparzialità della procedura, nonché degli indirizzi al riguardo impartiti dall'Autorità in materia.

Alla luce di quanto sopra, la Fondazione non ritiene di procedere ad alcuna revisione dei requisiti dell'offerta economica previsti nel bando.